

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, NAPOLI Bruno, CALLEGARO, BALDINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI, PELLICINI, RAGNO, SCHIFANI, VALENTINO, PONTONE, SILIQUINI, CORTELLONI, BERTONI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, FIORINO, TAROLLI, NAPOLI Roberto, TERRACINI, GRECO, FILOGRANA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CUSIMANO, MANCA, PACE, PORCARI, LAURIA Baldassare, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MAZZUCA POGGIOLINI, D’URSO, BORNACIN, DEMASI, MILIO, DE SANTIS, BONATESTA, DE ANNA, MANFREDI, MUNGARI, MUNDI, CAMO e
CONTESTABILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1998

Provvedimenti urgenti in materia di previdenza
ed assistenza forense

ONOREVOLI SENATORI. - La previdenza forense è stata radicalmente riformata nel 1980; in seguito, nel 1983 e nel 1992, sono state apportate modifiche che non hanno comportato mutamenti sostanziali.

Non va tuttavia dimenticato che negli ultimi anni nel sistema previdenziale pubblico sono intervenute importanti novità normative - ci si riferisce alla privatizzazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e all'approvazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema generale della previdenza - con le quali occorre confrontarsi nell'ambito delle priorità che caratterizzano il lavoro autonomo dei liberi professionisti.

È superfluo sottolineare che tale opera di confronto comporta l'esame di molti aspetti del sistema previdenziale forense, da collegare alla legge n. 335 del 1995 con il rispetto dell'autonomia dell'ente privatizzato e della specificità della previdenza forense, il confronto con le ulteriori esigenze tese a migliorarlo utilizzando le esperienze maturate in oltre 15 anni di applicazione della legge e l'opportunità di apportare quelle modifiche che si palesano necessarie sia con riferimento alla nuova veste privata della Cassa, che in relazione all'urgente necessità di garantire, per le future generazioni, gli equilibri finanziari dell'ente e le conseguenti prestazioni di previdenza.

Nell'attesa della verifica attuariale in corso e considerato che le principali ipotesi percorribili per migliorare gli equilibri finanziari della Cassa consistono o nell'aumento dei contributi (entrate) o, in alternativa, nella parziale riduzione degli oneri (uscite) che gravano sulla Cassa, o infine nell'azione combinata di dette ipotesi, si è giunti alla conclusione che, in attesa di una più completa ed organica regolazione della

materia, sia al momento indispensabile, e di somma urgenza, l'approvazione da parte del legislatore, di norme dirette a ridurre, nei limiti del possibile, gli oneri che oggi, pur nell'ambito della vigente legislazione previdenziale forense, risultano non solo eccessivamente gravosi, ma ormai ingiustificati ed in controtendenza rispetto alle direttive del sistema generale.

Sulla base delle proposte pervenute dal comitato dei delegati della Cassa, le modifiche di somma urgenza dirette a migliorare gli equilibri finanziari possono essere sviluppate nell'articolato che viene di seguito partitamente illustrato.

Il disegno di legge è composto da 13 articoli.

Articolo 1.

Il primo problema che viene affrontato è quello dell'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione: si tratta di questione urgente e basilare, perchè rappresenta lo strumento primo per adattare la disciplina vigente alle esigenze di equilibrio finanziario.

Attualmente, come è noto, la misura della pensione di vecchiaia, erogata al raggiungimento del 65° anno di età dopo 30 anni di effettiva contribuzione, viene calcolata sulla base dei migliori dieci redditi professionali conseguiti dall'iscritto negli ultimi quindici anni solari antecedenti al diritto a pensione.

Detto periodo di riferimento, sia per la scelta dei 10 anni a miglior reddito che dei 15 entro i quali effettuare la scelta dei primi, è ormai palesemente inadeguato a mantenere i richiesti equilibri sul lungo periodo, e risulta inoltre non equo per gli iscritti.

È quasi inevitabile che la peculiarità della professione forense porti ad escludere un certo numero di anni, da individuare perlopiù in quelli iniziali dell'attività (quando le necessarie spese di impianto sono ingenti e bassi i redditi), dall'ambito degli anni presi a riferimento; l'attuale disciplina, tuttavia, risulta troppo onerosa, essendo troppo elevato il numero di anni di effettiva contribuzione esclusi dal periodo di riferimento.

Non solo, infatti, si è potuto constatare che i redditi degli avvocati risultano, in media, in costante crescita, ma pure che la crescita è più che proporzionale, rispetto alla tendenza prevedibile, nel periodo di tempo relativo agli anni presi a riferimento per il calcolo della pensione.

È evidente che l'attuale sistema comporta gravi pericoli di squilibrio per il futuro, dal momento che la pensione viene calcolata, per tutti gli anni di effettiva iscrizione (che devono essere 30 nel minimo, ma che ben possono essere di più), sulla media dei redditi di dieci anni soltanto, nei quali, da quanto si è potuto osservare, si concentrano i maggiori aumenti; e che può produrre notevoli storture, dal momento che l'ente, con l'attuale disciplina, eroga, a parità di anni di effettiva iscrizione, la medesima pensione a soggetti che, nel corso dell'intera vita professionale, hanno invece contribuito in maniera differente (si pensi al caso di colui che ha dichiarato redditi pari o superiori al cosiddetto tetto per venti e più anni: riceverà la stessa pensione di chi ha reso tali dichiarazioni per 10 anni soltanto).

Poichè, quindi, risulta che la gravosità dell'onere finanziario è tanto più elevata quanto minore è il numero di anni a riferimento per il calcolo pensionistico, è palese che essa è destinata a ridursi via via che il numero degli anni presi a riferimento aumenta; ampliare il periodo di riferimento è quindi, in tale ottica, scelta obbligata, che pure consente di eliminare quasi del tutto le storture che già si vanno manifestando nell'attuale disciplina e che, se non emendate, sono in futuro destinate ad aggravarsi.

Pertanto, si ritiene opportuno proporre l'ampliamento del periodo di riferimento agli ultimi 25 anni, individuando, per il calcolo della pensione, la media dei venti più elevati redditi professionali appartenenti a detto periodo.

Il periodo di riferimento così determinato appare, da un lato, sufficientemente esteso per mantenere un rapporto congruo tra contribuzioni e prestazioni, e per impedire storture; dall'altro, non tanto esteso, da compromettere la fondata esigenza di escludere dal computo della pensione un certo numero di anni (nei quali - o per essere il professionista all'inizio della carriera, o per trovarsi in carriera in condizioni accidentali di minore efficienza - i redditi possono essere anomalmente bassi).

L'ampliamento dovrà avvenire gradualmente, per non compromettere le aspettative legittime di coloro che sono prossimi al traguardo pensionistico: per tale ragione si è ritenuto di aumentare il periodo di riferimento di un anno per ogni anno, sino a raggiungere i migliori venti anni (da prendere a base del calcolo pensionistico) su venticinque (da prendere a base per effettuare la scelta dei venti redditi più elevati).

Articolo 2.

L'articolo 2 persegue lo scopo di definire, in modo chiaro, il significato delle espressioni, contenute nella disciplina vigente, di «anni di iscrizione effettiva» e di «anni di effettiva contribuzione»; è evidente l'utilità e l'urgenza di un intervento chiarificatore di dette espressioni, da esse dipendendo la maturazione del diritto a pensione ed il calcolo della pensione stessa. Il testo della disposizione, che raccoglie adeguandovisi indicazioni già fornite dalla giurisprudenza pressochè consolidata, persegue lo scopo, nell'interesse della Cassa e degli iscritti, di evitare ogni incertezza nella materia. Poichè l'effettività della contribuzione

è collegata all'integrale pagamento della contribuzione dovuta, si è ritenuto equo consentire agli iscritti che abbiano diritto di chiedere la pensione, il pagamento tardivo, in deroga alle nuove norme sulla prescrizione contenute nella legge n. 335 del 1995, di contributi omessi totalmente o parzialmente, in considerazione del fatto che in tempi remoti la riscossione di contributi da parte della Cassa è avvenuta in modo alquanto confuso, sicchè molti colleghi non sono in regola con il pagamento senza che di ciò possano essere considerati responsabili.

Articolo 3.

Nella previdenza forense, la pensione di anzianità ha, nella disciplina vigente, caratteristiche ed effetti particolari.

Inizialmente - nella legge 20 settembre 1980, n. 576 - incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente, la pensione di anzianità viene oggi erogata, a seguito di sentenza della Corte costituzionale, dopo 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, a chi, avendo compiuto 57 anni, si cancelli dagli albi.

Essa, nella sua attuale configurazione, risulta notevolmente onerosa, perchè anticipa il tempo in cui può essere corrisposta la pensione, senza che la misura della stessa venga proporzionalmente ridotta in ragione del maggior tempo, rispetto alla pensione di vecchiaia, per cui essa viene corrisposta (chi, ad esempio, consegue oggi la pensione di anzianità a 58 anni, percepisce, considerato il periodo medio di fruizione, il 21 per cento in più di chi consegua, a parità di ogni altra condizione, la pensione di vecchiaia); e si presta, inoltre, a facili abusi, ben potendo colui che si è cancellato dagli albi, continuare un'attività legale stragiudiziale anche all'interno di studi professionali, con grave lesione del principio solidaristico nei confronti degli avvocati iscritti.

L'istituto, che oggi non è ancora molto apprezzato dalla categoria (soltanto 200 sono i pensionati di anzianità: si osserva tut-

tavia che il relativo costo, di circa 8 miliardi, è alquanto superiore alla «media delle pensioni erogate dalla Cassa») può, in prospettiva, divenire un onere troppo gravoso; si ritiene dunque opportuno proporre l'abrogazione.

Articolo 4.

Si ritiene urgente l'eliminazione dell'anomalia introdotta dall'articolo 5 della legge n. 141 del 1992, la cui ultima parte del testo attuale, prevedendo che il contributo sia dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione, sottopone a contribuzione piena anche il quinto anno successivo alla maturazione, senza che di esso si possa più tenere alcun conto per il supplemento di pensione.

Articolo 5.

Si tratta di confermare la legittimità della riscossione di ogni forma di contribuzione, e di connessi accessori, a mezzo ruoli da parte della Cassa anche dopo la sua privatizzazione; la previsione, che sgombra definitivamente il campo da ogni dubbio interpretativo, è di essenziale importanza per il corretto e celere funzionamento del servizio di riscossione, e quindi della Cassa stessa.

Articolo 6.

La modifica introdotta con il comma 1 è strettamente correlata all'articolo 1; ampliando, infatti, il periodo di riferimento, non ha più significato limitare la possibilità di controllo alle dichiarazioni fatte dagli iscritti alla Cassa negli ultimi dieci anni, ma risulta inevitabile ampliare anche il periodo entro cui detto controllo può essere eseguito.

Nel comma 2 si è invece considerata l'opportunità, sempre più sentita ed urgente, della Cassa di chiedere, con domanda rivol-

ta agli iscritti, se essi siano titolari di altri redditi, al fine di controllare che non vi sia esercizio di attività incompatibili, e di verificare l'esistenza dei requisiti previsti per l'erogazione di contributi assistenziali in caso di bisogno.

Articolo 7.

L'articolo affronta un argomento di particolare importanza, la cui attuale disciplina, contenuta nell'articolo 21 della legge n. 576 del 1980, non pare più conforme ai principi generali della previdenza, che già oggi risulta ingiustificatamente onerosa per l'ente, e, prevedibilmente, ben più lo sarà in futuro.

Come è noto, nella disciplina generale della previdenza i contributi pagati non sono mai ripetibili: essi possono essere trasferiti da un ente all'altro attraverso l'istituto della ricongiunzione, ma, al di fuori di questa ipotesi, la contribuzione pagata resta di regola acquisita a favore dell'ente previdenziale che l'ha percepita. Fanno eccezione le norme sulla previdenza dei liberi professionisti, che, pur ammettendo la ricongiunzione, prevedono anche la restituzione dei contributi, con interessi, a domanda.

È pertanto necessario, ed urgente, un nuovo testo che modifichi la disciplina vigente, avvicinandola ai principi generali della materia.

In tale ottica, si prevede di escludere dalla restituzione la contribuzione di natura solidaristica (3 per cento sul reddito oltre il tetto) e di consentire, invece, la restituzione della contribuzione sui redditi pensionabili (10 per cento sino al tetto) solo in via di eccezione sino a quando non siano decorsi dieci anni (in tale periodo la scelta professionale può, facilmente, essere ancora provvisoria) dall'iscrizione alla Cassa, limitandola comunque, nell'entità, al 70 per cento del versato (sulla base della considerazione che l'iscritto ha pur sempre beneficiato di una copertura previdenziale).

Al di fuori di tale ipotesi, è esclusa ogni possibilità di restituzione: ovviamente, vie-

ne previsto che i contributi versati, e non restituibili, mantengano uno specifico contenuto previdenziale, consentendo all'iscritto, al compimento del 65° anno, di conseguire comunque una pensione commisurata al numero degli anni di contribuzione.

Sono poi introdotte altre previsioni, dirette ad armonizzare aspetti specifici della disciplina ai principi generali: in caso di rimborso, la misura degli interessi viene ragguagliata a quella prevista nel caso di ricongiunzione; il rimborso viene assoggettato ad IRPEF; viene - con disposizione interpretativa - esclusa la restituibilità della contribuzione sul 3 per cento oltre il tetto nella vecchia disciplina.

Articolo 8.

Con questa norma si vuole disciplinare con equità il caso specifico di vecchi pensionati che abbiano continuato, per un certo tempo, a pagare la contribuzione soggettiva ordinaria, senza che ciò abbia avuto riflesso sull'entità della loro pensione: viene prevista la possibilità di una maggiorazione, collegandone l'entità alla contribuzione pagata.

Articolo 9.

La disposizione è composta da due commi.

Il primo, di valore prevalentemente interpretativo, è relativo alla prescrizione dei ratei di pensione, prevista in dieci anni conformemente a quanto afferma la giurisprudenza maggioritaria e a quanto, nella prassi, in materia fa la Cassa.

Il secondo concerne la prescrizione degli obblighi contributivi e sottolinea il carattere di assoluta specialità dell'articolo 19 della legge n. 576 del 1980 (dieci anni dall'invio delle comunicazioni alla Cassa): si è ritenuto, anche in relazione all'esame della concreta applicazione della normativa, congruo il sistema attuale delle prescrizioni contributive.

Articolo 10.

L'urgenza della disposizione discende dalla esistenza di casi sempre più frequenti, di avvocati italiani che esercitano all'estero: le norme della disciplina attuale non consentono di risolvere i quesiti, sempre più spesso rivolti alla Cassa, relativi agli obblighi di pagamento dei contributi e di prova dell'esercizio continuativo della professione. A tali quesiti si risponde, prescrivendo le condizioni necessarie, che gli avvocati italiani esercenti all'estero debbono possedere per conservare l'iscrizione alla Cassa.

Articolo 11.

La norma, correlata alla precedente, mira a chiarire la posizione degli avvocati stranieri che esercitano la professione in Italia in base alla normativa dell'Unione europea, disciplinandone i relativi obblighi previdenziali.

Articolo 12.

La disposizione, di particolare urgenza, mira a definire in modo chiaro l'afflusso delle contribuzioni previdenziali degli avvocati alla loro Cassa.

Si prevede che la contribuzione integrativa sia dovuta per tutto il volume di affari rientrante nella partita IVA del professionista, con specificazione che vi è diritto di rivalsa nei confronti di ogni obbligato verso l'avvocato per le prestazioni comprese in

detta partita: il criterio, oltrechè rispondere a ragioni sostanziali (è evidente che in quella partita si convoglia, per la quasi totalità degli avvocati, ogni introito derivante dall'esercizio effettivo della professione), presenta indubbi vantaggi formali (assicurando la corrispondenza voluta dall'articolo 20 della legge n. 576 del 1980, tra dichiarato fiscale e dichiarato alla Cassa), nè comporta di per sè alcuna stortura, essendo ammessa - e doverosa - la costituzione di altra partita IVA per gli introiti che il professionista consegua in altro campo produttivo non specificatamente professionale.

Correlativamente, è previsto che non siano soggetti alla contribuzione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i corrispettivi (rientranti nella partita IVA del professionista) ed i redditi (che da detti corrispettivi derivano) assoggettati ai contributi soggettivi ed oggettivi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge n. 576 del 1980.

Si prevede, come già avviene in altre Casse professionali, il privilegio previsto per le prestazioni professionali per la ripetizione del contributo integrativo.

Articolo 13.

Si specifica che le norme contenute nella proposta hanno tutte carattere speciale e derogante rispetto alla legge n. 335 del 1995.

Si confida, in relazione all'urgenza degli argomenti affrontati, in una sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. Sino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente disposizione, la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF risultanti dalle dichiarazioni relative ai sedici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il periodo di riferimento e il numero di anni a più elevato reddito presi a base per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per ogni anno successivo di un anno, fino a raggiungere i migliori venti su venticinque. Una ulteriore modifica, ferma restando l'esclusione dal periodo di riferimento dei cinque anni a reddito meno elevato, può essere deliberata dal comitato dei delegati della Cassa ed approvata dai Ministri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509. Le disposizioni del presente comma derogano, per la loro specialità, a quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come richiamati dal comma 12 dell'articolo 3 della medesima legge».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Sono anni di effettiva iscrizione quelli:

a) nei quali vi sia stato esercizio continuativo della professione secondo i criteri fissati dal comitato dei delegati o, per gli anni anteriori al 1966 e fino a delibera del comitato dei delegati che comprenda anche tale periodo di tempo, secondo i criteri adottati dalla giunta;

b) per i quali, a partire dal 1966, non vi sia stata incompatibilità con l'esercizio della professione forense;

c) per i quali, per gli anni dal 1952 al 1963, non vi siano state incompatibilità per altri rapporti previdenziali, secondo le norme del tempo.

Sono anni di effettiva contribuzione quelli per i quali sia stato eseguito l'integrale pagamento della contribuzione dovuta. Qualora risultino inadempienze, totali o parziali, nella contribuzione è ammessa, per chi ha titolo a chiedere la pensione, la regolarizzazione tardiva dietro pagamento dei contributi omessi, anche se prescritti, con le sanzioni e con gli interessi di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dall'anno solare di compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione».

Art. 5.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è inserito il seguente:

«Tutte le somme comunque dovute alla Cassa a titolo di contributi, sanzioni, penali, interessi e accessori possono essere rimosse a mezzo ruoli ai sensi del comma precedente».

Art. 6.

1. All'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente agli ultimi dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «a partire da quelle relative al 1975»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«La Cassa può in ogni momento chiedere notizie agli iscritti a qualsiasi titolo sui redditi percepiti anche diversi da quelli professionali».

Art. 7.

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Restituzione dei contributi*). -
1. Chi cessa dall'iscrizione alla Cassa a pieno titolo, prima che siano trascorsi dieci anni di iscrizione ha diritto ad ottenere il rimborso nella misura del 70 per cento dei contributi soggettivi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), fino al limite del tetto.

2. Il rimborso avviene su richiesta con la corresponsione degli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

3. I superstiti che non possono conseguire la pensione indiretta ai sensi dell'articolo 7 hanno diritto al rimborso di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

4. Sono rimborsati a richiesta, al momento del pensionamento, nella misura del 70 per cento con gli interessi del 4,5 per cento, i contributi indicati nel comma 1 relativi a quegli anni di iscrizione che vengono a risultare inefficaci al fine del pensionamento.

5. Salvo in ogni caso il trasferimento dei contributi ad altro ente previdenziale in caso di ricongiunzione, i contributi non vengono restituiti al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non vi sia stata reinscrizione alla Cassa a pieno titolo, all'avvocato spetta una pensione secondo i criteri dell'articolo 2, commisurata alla media dei redditi per l'intero periodo di contribuzione ed al numero degli anni di effettiva iscrizione contributiva, esclusa in tal caso l'applicazione dell'articolo 2, terzo comma.

6. Il rimborso dei contributi è soggetto ad IRPEF a norma degli articoli 16, comma 1, lettera n-bis), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella sua formulazione ante-

riore alla data di entrata in vigore della presente legge, va interpretato nel senso che non vanno restituiti i contributi soggettivi pagati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera *b*), della stessa legge.

Art. 8.

1. Il titolare di pensione di vecchiaia che, dopo la maturazione del diritto a pensione, ha pagato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense i contributi personali di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni, ovvero i contributi soggettivi, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a*), della legge 20 settembre 1980, n. 576, che non siano stati considerati nella determinazione della misura della pensione e del suo supplemento, ha diritto ad una maggiorazione della pensione a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso diritto compete al titolare di pensione di reversibilità. La maggiorazione è corrisposta su domanda dell'avente diritto.

2. La misura della maggiorazione è calcolata per ogni anno in cui ci sia stata contribuzione ai sensi del comma 1 in base alle percentuali di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. I redditi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, con riferimento alla rivalutazione approvata nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Il diritto a percepire i ratei delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense si prescrive in dieci anni.

2. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Resta fermo il disposto dell'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 10.

1. Gli avvocati italiani, che esercitano abitualmente la professione all'estero, possono conservare la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense alle seguenti condizioni:

a) che conservino l'iscrizione in un albo professionale italiano;

b) che, in conseguenza dell'esercizio all'estero della professione di avvocato, non beneficino di previdenza nello Stato estero in cui lavorano;

c) che dichiarino alla Cassa anche i redditi e il volume d'affari prodotti all'estero ai sensi dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni; essi devono produrre certificazione dell'ufficio fiscale estero competente attestante la misura dei redditi e del volume d'affari dichiarati ai fini fiscali;

d) che paghino regolarmente i contributi soggettivi ed integrativi sia per il reddito e il volume d'affari prodotti in Italia, sia per il reddito e il volume d'affari prodotti all'estero.

Art. 11.

1. Gli avvocati stranieri, che esercitano la professione in Italia con iscrizione in un albo italiano, sono soggetti alle norme previdenziali italiane, salvo che non beneficino di previdenza dello Stato della loro nazionalità.

2. In ogni caso, gli avvocati stranieri, iscritti in un albo italiano, devono inviare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense la dichiarazione dei redditi e del volume d'affari ai sensi dell'articolo 17

della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e devono pagare il contributo integrativo, se non obbligati alla iscrizione alla Cassa ai sensi del comma 1.

Art. 12.

1. I redditi e i corrispettivi assoggettati ai contributi soggettivi e integrativi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense non sono soggetti alla contribuzione prevista dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che il contributo integrativo è dovuto sull'intero volume d'affari incluso nella partita IVA del professionista.

3. Il diritto di rivalsa sussiste nei confronti di chiunque esegue un pagamento incluso nella suddetta partita.

4. Il credito dei professionisti per la ripetizione del contributo integrativo è privilegiato con lo stesso grado e per la stessa durata del credito per prestazioni professionali.

Art. 13.

1. Le norme contenute nella presente legge hanno carattere di specialità anche rispetto alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

